



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO**

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 12218/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

..., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Zummo, presso il cui studio, sito in via G. Marconi n. 7, ha eletto domicilio

**opponente**

**contro**

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M.

...

**opposto**

**Oggetto : O. S. A.**

**Conclusioni : come in atti.**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso del 16/10/2012, l'opponente impugnava il verbale di contestazione n. H2085533/2012 (prot. n. 184699/2012), elevato dal Comune di Palermo il 13/06/2012 e notificato, ad avviso dello stesso, in data 12/09/2012 (come da timbro postale).

A tal proposito, parte ricorrente eccepiva l'estinzione dell'obbligazione di pagamento per la violazione dell'art. 201 del C.d.s., norma che prescrive che *"il verbale...deve...entro novanta giorni*

*dall'accertamento...essere notificato...entro novanta giorni*“, disponendo, conseguentemente, che *“l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto*“.

L'opponente rilevava altresì l'illegittimità del detto verbale per la mancata individuazione del luogo della commessa violazione, in quanto l'atto impugnato riportava la seguente dicitura *“...in viale Principe di Scalea pressi via delle”*.

Costituendosi in giudizio, il Comune di Palermo evidenziava la regolare notifica del verbale contestato nei termini di legge, atteso che lo stesso risultava spedito in data 10/09/2012.

Precisava poi l'irrilevanza del secondo motivo di ricorso, ed in tal senso produceva in giudizio l'avviso di violazione, successivamente riprodotto nel verbale impugnato, ed ove si evince con chiarezza il luogo dell'accertata infrazione (*“via Principe di Scalea altezza via delle Sirene”*).

Orbene, in ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che *“a seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477, la quale, con riferimento all'art. 4 della legge n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo posta, ha affermato il principio secondo il quale gli effetti della notificazione debbono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge (essendo l'attività degli organi della notificazione sottratti alla sua sfera di disponibilità), deve affermarsi che, anche nel caso previsto dall'art. 8 legge cit., gli effetti della notificazione, per il notificante, si producono dal compimento delle formalità a lui imposte dalla legge.*

*Ne deriva che ove, come in materia di notifica di verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, sia espressamente prevista la notifica a mezzo posta, secondo la relativa disciplina, l'Amministrazione notificante adempie ai suoi obblighi in proposito con il regolare avviamento della procedura di notifica a mezzo posta, così evitando ogni decadenza procedimentale”* (così, Cass. Civ. n. 10844/2003).

Ciò posto, e tenuto conto del principio giuridico suesposto, non appare essersi compiuto il termine decadenziale dei 90 giorni previsto ex lege, in quanto il verbale impugnato veniva emesso in data 13.06.2012 e successivamente spedito in data 10.09.12.

Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, viceversa, se ne rileva la fondatezza giuridica in quanto sebbene il c.d. preavviso di violazione riporti chiaramente e con precisione l'indicazione del

luogo dell'infrazione, tuttavia il verbale di contestazione impugnato risulta gravemente carente circa l'esatta ubicazione del c.d. luogo della commessa violazione.

A tal proposito, si osserva, infatti, che secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte *“in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell'opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all'ordinanza - ingiunzione (rectius, all'emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato ne' al verbale di contestazione immediata, ne' al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada”* (per tutte, Cass. Civ. n. 5875/2004), onde se ne deduce che l'avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione – quantunque riproduca il contenuto di quest'ultimo atto – non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, *ex post*, validità sanante al verbale di contestazione d'infrazione stradale, atteso che solamente quest'ultimo atto è ricorribile avanti all'autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità *”a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203, terzo comma, del codice della strada”* (Cass. Civ. cit.).

Alla luce delle suesposte considerazioni, va rilevata l'illegittimità del verbale di contestazione n. H2085533/2012 (prot. n. 184699/2012), per indeterminatezza del luogo della commessa violazione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

In considerazione della specificità della fattispecie, si ritiene che ricorrano i presupposti processuali per compensare fra le parti le spese di lite.

#### **P. Q. M.**

Visti gli artt. 22 e 23 della legge 689/81 ;

Accoglie l'opposizione proposta da ..., come sopra rappresentata e difesa, in data 16/10/2012.

Conseguentemente, annulla il verbale di contestazione n. H2085533/2012 (prot. n. 184699/2012) del Comune di Palermo per indeterminatezza del luogo della commessa violazione, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Spese processuali compensate.

**Così deciso in Palermo addì 23/11/2012.**

**Il Giudice di Pace  
(Dott. Vincenzo Vitale)**